

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE**

(Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/13

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Esercizio dell'attività

Art. 4 Durata delle concessioni

Art. 5 Preposto - Sostituzioni

Art. 6 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 7 Orari relativi al commercio su aree pubbliche

### TITOLO II – MERCATI

Art. 8 Sede e tipologia dei mercati

Art. 9 Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti

Art. 10 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 11 Posteggi momentaneamente non disponibili

Art. 12 Modalità di registrazione delle presenze

Art. 13 Assenze

Art. 14 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Art. 15 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 16 Decadenza della concessione decennale del posteggio

### TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 17 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

### TITOLO IV – SANZIONI-NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 Sanzioni

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

*(Oggetto del Regolamento)*

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.
2. Gli allegati al presente Regolamento ne divengono parte integrale e sostanziale.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **commercio sulle aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per **posteggio vacante al mercato**: il posteggio non ancora assegnato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione;
- e) per **posteggio temporaneamente non occupato al mercato**: il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario;
- f) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza o sede legale per gli operatori itineranti; da un Comune della regione (capoluogo di provincia), per gli operatori provenienti da fuori regione;
- i) per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuata con mezzo attrezzato su aree pubbliche o di uso pubblico di cui il comune abbia la disponibilità;
- l) per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato di sceglierne un altro, purché non assegnato.

### **Art. 3**

#### *(Esercizio dell'attività)*

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere svolto da persone fisiche, da società in nome collettivo o da società in accomandita semplice:

a) sui posteggi del mercato dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante;

c) sui posteggi delle fiere dati in concessione per il tempo stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera.

2. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica sono rilasciate nei termini e modalità di cui alla L.R. n. 29/2005.

3. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, è necessario inoltrare apposita domanda al Comune, utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sequals.

4. Per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande si precisa che le strutture, le attrezzature e i mezzi dovranno possedere i requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.

5. Per i cittadini stranieri extracomunitari, salvo diversamente stabilito da trattati internazionali è necessaria la presentazione della carta di soggiorno e/o del permesso di soggiorno in corso di validità. I permessi di soggiorno rilasciati con la dicitura "per lavoro anche stagionale" non sono validi ai fini del rilascio amministrativo permanente; in tal caso l'autorizzazione sarà condizionata al periodo di validità del permesso di soggiorno.

### **Art. 4**

#### *(Durata delle concessioni)*

1. Le concessioni di posteggio nei mercati hanno una durata di anni 10 e possono essere rinnovate su istanza degli interessati.

2. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione può essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

3. Le concessioni di posteggio non possono essere cedute, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

### **Art. 5**

#### *(Preposto - Sostituzioni)*

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto.

2. Il titolare dell'attività comunica al Comune il nominativo del preposto che deve sottoscrivere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui alla L.R. n. 29/2005: copia di tale comunicazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Non è necessaria alcuna comunicazione per le sostituzioni non superiori a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare per le quali può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti di cui al comma 2.

4. Non è ammessa la sostituzione nelle fiere, salvo i casi di forza maggiore quali malattia, gravidanza, maternità, servizio militare; è ammessa, invece, la nomina di un preposto.
5. Nel caso di società di persone in nome collettivo i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del preposto.

## **Art. 6**

*(Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche)*

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione; tutti i prodotti devono essere rimossi al termine dell'orario di esercizio, lasciando perfettamente pulita e libera da ingombri la superficie assegnata, raccogliendo tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività e conferendoli negli appositi contenitori e/o negli spazi indicati.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate a una altezza dal suolo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni e dei mezzi.
3. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. È vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) per cui l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
8. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori, se non autorizzato.
9. Nei mercati gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all'uso del pubblico. Nelle fiere la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze della viabilità e se consentito nell'atto istitutivo della fiera o dei posteggi stessi.
10. Ai soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 29/2005, in materia di pubblicità dei prezzi e di vendite straordinarie.

## **Art. 7**

*(Orari relativi al commercio su aree pubbliche)*

1. I criteri e gli indirizzi per gli orari di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nelle fiere e nei mercati sono stabiliti nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione del mercato e della fiera.
2. Gli orari vengono definiti con ordinanza del Sindaco.

3. Gli orari di svolgimento del commercio in forma itinerante sono quelli relativi al commercio su aree private.

4. Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante sono quelli relativi alla somministrazione su aree private.

## **TITOLO II**

### **MERCATI**

#### **Art. 8**

*(Sede e tipologia dei mercati)*

1. È confermato il mercato settimanale del venerdì in Comune di Sequals capoluogo, in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Eventuali ulteriori mercati potranno essere istituiti con deliberazione della Giunta comunale.

3. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività nei mercati sono individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

4. Il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività nei mercati sono individuati con deliberazione della Giunta comunale.

5. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno dei mercati è definito con ordinanza del Sindaco entro i limiti fissati dalla Giunta comunale con la deliberazione di istituzione del mercato o della fiera di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

6. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco.

7. I cambiamenti di calendario permanenti, nonché gli spostamenti di sede temporanei o definitivi dei mercati sono disposti con deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 9**

*(Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti)*

1. L'individuazione dei posti vacanti viene effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato.

2. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri della Polizia locale; in caso di uguale anzianità storica viene data priorità alla richiesta pervenuta al protocollo comunale in data cronologicamente anteriore.

3. Il rilascio di nuove concessioni avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze da parte del richiedente, in qualità di precario, nel mercato in questione; per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, nell'arco degli ultimi due anni;

b) a parità di punteggio di cui al precedente punto a), anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione, riferita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

c) a parità di punteggio di cui ai precedenti punti a) e b), si procede al sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione agli interessati.

4. Il termine dal quale decorre il conteggio delle presenze in qualità di precario è fissato nella data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 10**

*(Posteggi riservati ai produttori agricoli)*

Il rilascio di nuove concessioni e l'assegnazione dei posteggi vacanti riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti avvengono nel rispetto della procedura indicata nell'articolo precedente, commi 1 e 2.

#### **Art. 11**

*(Posteggi momentaneamente non disponibili)*

Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore l'ufficio della Polizia locale individua e assegna uno spazio di pari dimensioni.

#### **Art. 12**

*(Modalità di registrazione delle presenze)*

1. L'operatore assegnatario è tenuto a essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze e assenze è curata della Polizia locale.

#### **Art. 13**

*(Assenze)*

1. Le assenze si intendono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e ferie.
2. Le assenze per ferie devono essere previamente comunicate al Comune, in forma scritta, almeno otto giorni prima del loro inizio. Le assenze per gli altri motivi di cui al comma 1 devono essere comunicate tempestivamente, comunque non oltre la prima presenza di rientro, in forma scritta, completa della relativa documentazione.
3. Qualora non pervenga alcuna comunicazione scritta entro i termini di cui ai commi precedenti, l'assenza si ritiene ingiustificata e viene inserita nel conteggio ai fini della decadenza della concessione.
4. L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a seguito di condizioni meteorologiche avverse, non viene conteggiato come assenza. Le giornate considerate meteorologicamente avverse vengono indicate nell'apposito registro delle presenze, dal personale della Polizia locale.

#### **Art. 14**

*(Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati)*

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio, per quella giornata, ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche in base a un'autorizzazione rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Friuli - Venezia Giulia.
3. Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, quanto previsto dall'art. 9 comma 3 lettere a) e b).

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi ai precari aventi diritto viene effettuata dall'ufficio della Polizia locale entro l'ora stabilita dalla deliberazione degli orari adottata dalla Giunta comunale.

#### **Art. 15**

*(Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse)*

1. Il Comune senza oneri può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di revoca viene immediatamente comunicato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare del posteggio revocato ha diritto di ottenere un nuovo posteggio avente superficie non inferiore al precedente, individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi vacanti;
  - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
  - c) in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso.

#### **Art. 16**

*(Decadenza della concessione decennale del posteggio)*

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nelle ipotesi e secondo la procedura indicate dalla L.R. n. 29/2005 e s.m.i.
2. Rimane fermo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa di occupazione di suolo pubblico.

### **TITOLO III**

#### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 17**

*(Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante)*

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni del Codice della strada e non crei intralcio o pregiudizio alla circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È consentita l'installazione di sedie, panche, tavoli o altri manufatti per le attività autorizzate ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. Le aree di circolazione in cui è inibito il commercio in forma itinerante sono individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.
6. È vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si



svolge il mercato e/o la fiera, la manifestazione, intendendosi per area adiacente quella posta a una distanza inferiore a 500 metri.

7. Il Sindaco, mediante ordinanza, per particolari ragioni di ordine e/o interesse pubblico può sospendere temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 18**

*(Sanzioni)*

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle attività previste dal presente Regolamento sono indicate nella L.R. n. 29/2005 e s.m.i.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla Legge regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del "Regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di Regolamenti comunali".
3. Le procedure per la valutazione e la destinazione dei beni confiscati saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 19**

*(Disposizioni finali)*

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, al momento della collocazione delle ditte all'interno dei nuovi spazi previsti nell'allegato "A" al presente Regolamento, si terrà conto dei seguenti criteri e priorità:
  - a) esistenza nella precedente allocazione, con riguardo all'anzianità storica di frequenza;
  - b) a parità di punteggio di cui al precedente punto a), anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione, riferita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  - c) a parità di punteggio di cui ai precedenti punti a) e b), si procede al sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione agli interessati;
  - d) in ogni caso l'esame delle richieste di sistemazione nei nuovi spazi avverrà tenendo conto delle predisposizioni di servizi cui sono dotati gli spazi, in rapporto alle tipologie merceologiche trattate;
  - e) le nuove richieste verranno esaminate invece, applicando i criteri previsti al comma 3 dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento avverrà il giorno successivo alla data di esecutività della delibera da parte del Consiglio comunale.